



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

Investiamo nel vostro futuro



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO
SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA

Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche n. 36 del 30 dicembre 2009 – Titolo III “Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per **Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo**” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento

Art. 1

1. A partire dal 01 luglio 2010 possono essere trasmesse dalle imprese interessate le istanze alla fase di accesso agli aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo, previsti dal Titolo III del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche della Regione Puglia n. 36 del 30 dicembre 2009 (di seguito denominato Regolamento).
2. Detti investimenti costituiscono un importante strumento operativo nell'ambito delle politiche regionali volte alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 2

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 20 milioni rivenienti dalla linea di intervento 6.1.9 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 3

1. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, per l'attuazione si avvarrà di Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.

Art. 4

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica territoriale:
 - a) realizzazione di nuove strutture turistico alberghiere, anche attraverso il recupero funzionale di immobili da destinare ad attività turistico – alberghiere, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione (limitatamente ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento ai residence);
 - b) realizzazione di strutture connesse così come definite all'art. 11, comma 1, lettera k del Regolamento;
 - c) servizi di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento.

2. Gli investimenti per strutture connesse di cui alla lettera b) devono essere riconducibili a:
 - i. realizzazione campi da golf da almeno 18 buche;
 - ii. miglioramento, ampliamento e realizzazione di nuovi porti/approdi turistici e aeroclub;
 - iii. miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali;
 - iv. miglioramento, ampliamento e realizzazione di centri congressuali o auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
 - v. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate e di aree produttive da riqualificare, da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
 - vi. 1. primo impianto e/o riqualificazione di un'unica area a verde della superficie di almeno 200 ettari;
 - vi. 2. primo impianto e/o riqualificazione di una rete di aree a verde, collegate mediante corridoi verdi, della superficie complessiva di almeno 200 ettari. Ciascuna delle aree deve avere una superficie non inferiore a 25 ettari.
3. Relativamente ai campi da golf, gli stessi devono essere realizzati con criteri di sostenibilità (recupero e riciclo dell'acqua dell'impianto di irrigazione, recupero della vegetazione esistente e integrazione con nuovi impianti di vegetazione autoctona, discontinuità delle formazioni erbose per evitare eccessiva omologazione degli aspetti percettivi del paesaggio).
4. Relativamente alla realizzazione di porti/approdi turistici, sono ammissibili sia le opere a mare (banchine, moli) sia le opere a terra in relazione alla cantieristica da diporto ed ai servizi strettamente collegati (esercizi commerciali). Tutte le attività derivanti dagli investimenti devono essere gestite dal Soggetto beneficiario. Inoltre, il Soggetto beneficiario, alla data di invio dell'istanza di accesso, deve essere in possesso delle concessioni delle aree demaniali marittime con riferimento al progetto da realizzare.
5. Relativamente alla realizzazione di aeroclub non sono ammesse le spese per l'acquisto dei velivoli.
6. Per infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali, si intendono gli interventi approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
7. Relativamente al recupero di aree urbane degradate e/o inquinate e di aree produttive da riqualificare, da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, non sono ammesse le spese inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei terreni.
8. Per quanto concerne gli interventi di impianto e/o riqualificazione di aree a verde:
 - sono ammissibili a titolo esemplificativo, oltre agli interventi di impianto e ricostituzione del verde, quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi e punti ristoro;
 - la realizzazione delle piste ciclabili e dei sentieri attrezzati deve essere attuata avuto riguardo alle Linee Guida regionali in materia (Linee Guida Cyronmed per le piste ciclabili e Regolamento per l'attuazione della rete escursionistica pugliese – Reg. Regionale 23/2007);
 - nel caso di aree di proprietà pubblica le modalità di fruizione e di gestione degli investimenti devono essere oggetto di una specifica convenzione con l'Amministrazione / Ente Pubblico proprietario.

9. Gli investimenti di cui alla lettera a) possono prevedere anche la realizzazione di "servizi funzionali".
Detti servizi sono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale (a titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.). Detti servizi devono essere gestiti direttamente dal soggetto che gestisce la struttura ricettiva.
10. Le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici destinati alla ricettività turistica devono essere realizzate in modo tale che:
- si raggiunga il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 con esclusione dei parametri riferibili alla qualità energetica (2.1 e 2.2 del sistema);
 - l'edificio ottenga l'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
 - la qualità prestazionale per il raffrescamento come definita dagli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 sia almeno III.
- È inoltre necessario che sia rispettato il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.
11. I costi per investimenti in strutture connesse devono essere almeno pari al 50% del costo dell'intero programma integrato di investimenti.

Art. 5

1. Le istanze di accesso possono essere presentate da una media impresa o da un Consorzio di PMI. Tutti i soggetti proponenti devono essere in regime di contabilità ordinaria.
2. Alla data di invio della richiesta, la media impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI consorziate devono aver approvato almeno due bilanci d'esercizio. In caso di istanza di accesso proposta da un Consorzio di PMI, l'eventuale impresa non attiva e/o costituenda deve essere partecipata per almeno il 50% da altra impresa attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
3. La media impresa ovvero il Consorzio nel suo complesso (ovvero il complesso delle imprese che partecipano alla sua costituzione) devono avere registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro nell'esercizio precedente.
4. Il consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività anche nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento.
5. La verifica della disposizione di cui all'art. 2, lettera f) del Regolamento viene effettuata anche con riferimento alle imprese che, rispetto al soggetto proponente, si trovano in una delle fattispecie previste dall'art. 2359 del codice civile.

Art. 6

1. Le istanze di accesso devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Nel caso di programmi integrati di investimento di importo superiore a 20 milioni di euro, le agevolazioni sono calcolate su un importo massimo di 20 milioni di euro.

2. In caso di Consorzio, qualora l'investimento venga realizzato dalle singole imprese consorziate, l'importo dell'intervento riferito a ciascuna di esse deve essere almeno di € 500.000,00.

Art. 7

1. I programmi integrati di investimento possono riguardare investimenti in "attivi materiali e immateriali" e investimenti per "acquisizione di servizi".
2. I progetti che prevedono la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.
3. Sono ammissibili gli investimenti per acquisizione di servizi riguardanti gli ambiti di intervento "ambiente", "responsabilità sociale ed etica" e "miglioramento competitivo del sistema turistico", descritti e disciplinati nel Titolo I del Regolamento.

Art. 8

1. Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del Regolamento, che di seguito si riportano.

Art. 6 Regolamento

1. *Sono ammissibili gli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali come specificamente disciplinati nei titoli che seguono.*
2. *Sono altresì ammissibili gli investimenti concernenti l'acquisizione di servizi riguardanti i seguenti ambiti di intervento:*
 - a. *ambiente;*
 - b. *responsabilità sociale ed etica;*
 - c. *miglioramento competitivo del sistema turistico.*
3. *Con riferimento ai servizi relativi all'ambito "ambiente" possono essere finanziate le seguenti attività:*
 - a. *adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);*
 - b. *i servizi di consulenza per l'acquisizione di marchi di qualità ecologica, realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie e materiali a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive, soluzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti), per i sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale (ISO ed EMAS).*
4. *Con riferimento ai servizi relativi all'ambito "responsabilità sociale ed etica" possono essere finanziate le attività riguardanti l'adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).*
5. *Con riferimento all'ambito "miglioramento competitivo del sistema turistico" possono essere finanziati i servizi di consulenza per la progettazione delle seguenti attività:*
 - a. *organizzazione a livello aggregato di servizi di gestione delle attività turistiche (quali centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione ed all'accoglienza, ecc.);*
 - b. *promozione e commercializzazione dell'offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri (quali la progettazione e commercializzazione di nuovi prodotti o marchi turistici e pacchetti di offerta comune, la progettazione di programmi di marketing, di materiale informativo e promozionale, ecc.).*
6. *E' altresì compresa nell'ambito "miglioramento competitivo del sistema turistico" la partecipazione a fiere e/o eventi internazionali.*
7. *Gli interventi di cui al secondo comma possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).*

Art. 7 del Regolamento

1. [...]

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilate;
 - c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;
 - d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica;
 - e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi gli applicativi per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ebooking, web marketing, ecc.), nonché per l'integrazione di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, prenotazioni, Business Intelligence, Customer Relationship Management);
 - f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - g. spese di studio e progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell'investimento.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
 3. Con riferimento agli investimenti per l'acquisizione di servizi di cui all'articolo 6, comma 2 sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione.
 4. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
 5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
 6. Per l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:
 - a. consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
 - b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dell'Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).
 7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.
 8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate;
 - e. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - f. le spese di pura sostituzione;
 - g. le spese di funzionamento in generale;
 - h. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
 - i. le spese di acquisto dei mezzi mobili targati;
 - j. tutte le spese non capitalizzate;
 - k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - l. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 9

1. Le modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa sono quelle previste dall'art. 8 del Regolamento, che di seguito si riporta:

Art. 8 Regolamento

1. *Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.*
2. *Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.*
3. *L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.*
4. *Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:*
 - a. *sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;*
 - b. *sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;*
 - c. *la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;*
 - d. *non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);*
 - e. *non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);*
 - f. *(solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.*
5. *Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.*

Art. 10

1. La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 20 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 20 Regolamento

1. *Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.*
2. *Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), e g) dell'articolo 7, comma 2, [...] sono concesse nei seguenti limiti:*
 - a. *35% per le medie imprese;*
 - b. *45% per le piccole imprese.*
3. *Le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:*
 - a. *35% per le medie imprese;*
 - b. *45% per le piccole imprese.*

Art. 11

1. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato, all'Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R.

2. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma di investimenti, i profili delle imprese coinvolte nella realizzazione della struttura connessa e dei singoli programmi di investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, nonché il programma di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti. Detto documento dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo di cui all'apposito allegato.
3. Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA, i bilanci degli ultimi due esercizi, copia del libro soci e la documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse. Il mancato avvio di dette procedure determina la inammissibilità della domanda.
4. Tutta la documentazione prodotta deve essere inviata anche su supporto informatico in formato PDF.
5. A corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
6. Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 12

1. La Regione, ricevuta la documentazione di cui all'articolo precedente, avvia, se necessario, la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, la praticabilità e fattibilità del progetto, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti nonché la coerenza delle attività di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti.
2. Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria. Inoltre, a cura degli uffici regionali competenti, saranno valutate le azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali e sarà valutata la qualità dell'inserimento delle strutture connesse nel contesto paesaggistico.
La Regione procederà alla verifica economica e finanziaria dei soggetti proponenti ed alla valutazione della coerenza tra la dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti, utilizzando i seguenti criteri:
 - 1 - affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 - 2 - coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto;
 - 3 - compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - 4 - analisi di mercato;
 - 5 - analisi delle ricadute occupazionali;
 - 6 - analisi paesaggistica e di sostenibilità ambientale.
3. Le procedure di valutazione utilizzate sono quelle indicate nell'allegato 1.
Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale, tenendo conto dell'ordine cronologico delle istanze di accesso (a tale scopo fa fede il timbro postale di spedizione), adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
4. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine, comunque non superiore a 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale di cui al successivo articolo 13, oltre le eventuali prescrizioni.
5. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento, per la presentazione dell'eventuale delibera del Soggetto Finanziatore relativa alla copertura finanziaria

del programma di investimenti, nonché delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento, non può essere superiore a 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.

6. Qualora le risorse accantonate per i provvedimenti di ammissione emessi abbiano esaurito la dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, la Regione può inserire le eventuali altre istanze valutate ammissibili in un'apposita riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 13

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento.

Art. 14

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 24, comma 2 del Regolamento, la completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni può avvenire tramite il ricorso ad un finanziamento a m/l termine concesso da un Soggetto Finanziatore, o in alternativa, in tutto o in parte, da risorse proprie documentate (aumento capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, utilizzo di poste preesistenti del passivo qualora sia possibile ai sensi della normativa vigente), comunque prive di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

Art. 15

1. I progetti integrati di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.
2. Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad avviare gli investimenti in data antecedente a quella della comunicazione di cui al precedente articolo 12, il programma di investimenti è inammissibile.
3. Gli aiuti contemplati dal presente Avviso devono obbligatoriamente avere un effetto di incentivazione.
Pertanto, è necessario che il programma di investimento soddisfi uno o più dei seguenti criteri:
 - a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
 - b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
 - c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
 - d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
 - e) che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

Art. 16

1. I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla Regione l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell'agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta

secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Inoltre, i singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla Regione l'erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile; l'erogazione della seconda quota pari al 40% a titolo di anticipazione dell'agevolazione massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL; nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di SAL, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 17

1. La mancata realizzazione a qualsiasi titolo degli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 4 comporta la decadenza dell'istanza di accesso.
2. Qualora nel corso della realizzazione del programma integrato di investimenti, l'importo dei costi riferiti alle strutture connesse siano inferiori al 50% del programma di investimenti complessivo, le agevolazioni eventualmente concesse vengono rimodulate.
3. Nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, è vietato il subentro di una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che la cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati. Le predette operazioni sono vietate anche se effettuate in misura parziale.
Le suddette operazioni possono essere effettuate solo successivamente alla conclusione del programma di investimenti. Nel caso in cui si intendano effettuare le suddette operazioni nel corso dei successivi cinque anni dalla data di conclusione del programma di investimenti, è necessario ottenere l'autorizzazione della Regione.
4. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo Soggetto Beneficiario, dalla Regione anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della Commissione, nei casi previsti dall'art. 28 del Regolamento e dall'art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.
5. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verificano anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b) sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - c) non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento e dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso;
 - d) non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea" e della

- “Regione Puglia” – la dicitura “Operazione cofinanziata dall’UE-PO Puglia FESR 2007-2013 Asse VI – Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.9”;
- e) non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
 - g) siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;
 - h) sia registrato nell’esercizio a regime uno scostamento in diminuzione dell’incremento occupazionale;
 - i) non venga mantenuto l’obbligo del mantenimento dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime;
 - j) non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;
 - k) qualora nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - l) il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e pagate;
 - m) il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente Disciplinare, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - n) il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
 - o) gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto;
 - p) i Soggetti Beneficiari realizzino interamente l’investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
6. I Soggetti Beneficiari degli aiuti di cui al presente Avviso, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
7. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al singolo Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
 - b) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del Soggetto Beneficiario precedente all’erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni.
8. Nell’ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l’eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

9. Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

Art. 18

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a. dal soggetto concedente;
 - b. dagli uffici regionali;
 - c. dal giudice con sentenza;
 - d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
2. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
3. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
4. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
5. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
6. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda

all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

7. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
8. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
9. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 19

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e nel Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per il settore "Turismo" della Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 080/5404805; Fax 080/5404798

Responsabile di Azione e del procedimento: Salvatore Prontera

e.mail: s.prontera@regione.puglia.it

Per informazioni: Francesco Clarizio Tel./Fax 0805405971

e.mail: f.clarizio@regione.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.